



# Ministero dell'Ambiente

*e della Tutela del Territorio e del Mare*

*Ufficio legislativo*

*Appunto per l'On.le Sig. Ministro*

**Oggetto:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) in materia di depositi dormienti.

Il Consiglio dei Ministri esamina lo schema di provvedimento in oggetto mediante il quale si intende dare attuazione all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

La predetta legge, infatti, all'articolo 1, comma 343, prevedeva la costituzione di un "fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito".

Successivamente, il comma 345, prevedeva che tale fondo fosse alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Si precisa che per "dormienti" si intendono quei rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o da terzi da questo delegati per un periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.

Lo schema di provvedimento, composto di sette articoli, individua all'articolo 1, la definizione dei soggetti e dei rapporti considerati dormienti a cui è applicabile la disciplina.

Con il successivo articolo 2 si provvede alla individuazione dei soggetti contrattuali che rientrano nel campo di applicazione della disciplina.

L'articolo 3 definisce gli obblighi dell'intermediario.

L'articolo 4 specifica le modalità ed i termini per la devoluzione al Fondo dei beni.

L'articolo 5 istituisce una apposita Commissione per la gestione del Fondo.

L'articolo 6 emana disposizioni in materia di vigilanza e controlli.

L'articolo 7, infine, detta una disciplina transitoria per l'afflusso al Fondo delle somme e dei valori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già maturate le condizioni per la relativa acquisizione.

Sul provvedimento in esame, che non investe le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo Ufficio non ha osservazioni da formulare.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
Cons. Sergio De Felice

MODULARIO  
P.G.M. - 73



URGENTE - PROVVEDIMENTO IN DIRAMAZIONE

MOD. 111

*FAX*

*Roma, 28 MAGGIO 2007*

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4222

*92 DAGLA / 50101 / 10.3.44*

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti.  
(ECONOMIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 345, LEGGE  
23 DICEMBRE 2005 N. 266 IN MATERIA DI DEPOSITI DORMIENTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 343, della predetta legge, in base al quale "per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato";

Visto, inoltre, il citato comma 345 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, secondo il quale "il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti";

Visto il comma 420 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

**Articolo 1**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “intermediari”:
- le banche *italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite* dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - le imprese di assicurazione *operanti in Italia* di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  - le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, *comma 1*, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto*;
  - le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto*;
  - la società per azioni Poste Italiane – Divisione Bancoposta di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
- b) “Dormienti”, i rapporti contrattuali di cui all’articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, degli strumenti finanziari e dei beni depositati.
- c) “Fondo”, il fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.

## **Articolo 2**

### **(Campo di applicazione)**

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
- a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
  - b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
  - c) contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
2. L’applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.

## **Articolo 3**

### **(Obblighi dell’intermediario)**

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e, impregiudicate la cause di estinzione dei diritti, le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo secondo le modalità indicate nell’articolo 4. *Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata*

*un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario.*

#### **Articolo 4 (Modalità di devoluzione al Fondo)**

1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, *si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'art. 3.*
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma precedente è pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al Fondo il denaro, gli strumenti finanziari e gli altri beni relativi ai rapporti di cui al comma 1. Gli strumenti finanziari e gli altri beni, diversi dal denaro, vengono liquidati dal Fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo.

#### **Articolo 5 (Gestione del fondo)**

1. La gestione del Fondo è affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei Conti, un dirigente del Dipartimento del Tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo economico.
2. *Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del Fondo.*
3. Gli oneri e i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del Fondo.

#### **Articolo 6 (Vigilanza e controlli)**

1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.

#### **Articolo 7**

**(Disciplina transitoria)**

1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al Fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Roma, 16.05.2007

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ON.LE SIG. MINISTRO

**Schema di regolamento per la disciplina del fondo per le vittime di frodi finanziarie ex articolo 1, commi 343, 344, 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 262 (finanziaria 2006).**

L'art.1, comma 345, della L. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 17 L. 400/88, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di:

- definire i conti correnti e i rapporti bancari dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario;
- individuare le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

L'importo dei conti e dei rapporti così individuati è destinato ad alimentare il fondo istituito dal comma 343 dello stesso articolo unico della legge finanziaria e finalizzato, tra l'altro, ad indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, anche in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

La predisposizione del regolamento in oggetto presenta numerosi problemi interpretativi, derivanti sia dalla imprecisa e laconica formulazione legislativa, sia dalla assoluta novità della disciplina, che non ha alcun precedente nell'ordinamento giuridico italiano.

Per tale ragione l'elaborazione di tale schema regolamentare ha richiesto un'ampia attività istruttoria, che si è avvalsa anche dei contributi delle principali associazioni di categoria dei settori bancario, finanziario ed assicurativo e dei relativi organi di vigilanza, nonché dell'analisi della normativa dei principali paesi europei, con particolare riferimento agli ordinamenti di Spagna, Francia ed Irlanda.

Inoltre, sono stati recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del giorno 11 aprile 2006, relativa al precedente schema di regolamento, e si è tenuto conto dei pareri espressi dal Ministero della Giustizia, richiesti da questo Ministero su invito del Consiglio di Stato.

L'**articolo 1** del regolamento detta le definizioni essenziali allo scopo di fornire, come richiesto dal Consiglio di Stato nel citato parere, "un quadro completo degli aspetti essenziali dell'istituto".

A tal fine si è ritenuto necessario, in primo luogo, individuare con precisione i soggetti che costituiscono i diretti destinatari della disciplina e che sono tenuti all'assolvimento degli obblighi imposti dalla nuova normativa.

In secondo luogo, è stata fornita la definizione di rapporto dormiente, ispirata all'esperienza delle altre legislazioni europee ed al testo del d.d.l. approvato dalla Camera nella seduta del 3 marzo 2005 (A.C. 2436). In tale disegno di legge, era inizialmente prevista una disciplina dei depositi dormienti, poi espunta nel corso dei lavori parlamentari.

Nella definizione del rapporto "dormiente", si è tenuto in adeguato conto il fatto che spesso, nonostante l'inerzia del titolare del rapporto, l'intermediario, conformandosi agli obblighi dettati dalla legge, continua a movimentare il rapporto, accreditando interessi, incassando dividendi o anche semplicemente procedendo alla normale attività di rendicontazione ed informazione del cliente. Per tale ragione, ai fini della definizione del rapporto dormiente, sono state escluse le operazioni compiute dall'intermediario autonomamente, attribuendo rilievo esclusivo alle operazioni compiute su iniziativa del titolare del rapporto o di un suo delegato.

La definizione di rapporto dormiente, peraltro, letta congiuntamente all'art. 3, che disciplina gli obblighi dell'intermediario al verificarsi del periodo di dormienza, si uniforma ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, che aveva censurato l'automatica estinzione dei diritti del titolare del rapporto a seguito della sua inerzia, ed al parere del Ministero della giustizia che, appositamente interpellato sugli effetti dell'alimentazione del Fondo con i depositi dormienti, aveva ritenuto di escludere che "alla chiusura del rapporto consegua in modo automatico l'estinzione del diritto di credito".

Con riferimento in particolare ai depositi, infatti, l'inattività del titolare può ricondursi e giustificarsi in base alla natura stessa del rapporto di deposito, che consente al depositante di tenere presso l'intermediario beni e valori al mero scopo di custodia e amministrazione.

Per tale ragione, al verificarsi della condizione di dormienza di cui all'art. 1, lett. b), sono stati introdotti i meccanismi di informazione di cui all'art. 3 e, soprattutto, è stato previsto che, in caso di mancata risposta da parte del titolare, si estingua esclusivamente il rapporto contrattuale con l'intermediario, lasciando impregiudicati i diritti del titolare sulle somme ed i valori trasferiti al Fondo. Il titolare, infatti, fino alla maturazione delle ordinarie cause di estinzione civilistiche, potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Fondo.

**L'articolo 2** individua il campo di applicazione della disciplina sulla dormienza alla luce della previsione del comma 345 della legge 266/05, che si riferisce al sistema bancario ed al comparto assicurativo e finanziario.

A tal scopo sono state individuate tre tipologie di rapporti: i depositi di denaro, i depositi di strumenti finanziari ed i contratti di assicurazione che prevedano l'impegno dell'assicuratore al pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prefissata.

L'inclusione dei depositi di strumenti finanziari e dei contratti di assicurazione appare strettamente collegata al dettato normativo, che estende la disciplina dei depositi dormienti al comparto assicurativo e finanziario. In proposito, si può ricordare che anche le normative straniere, che prevedono una disciplina dei depositi dormienti,

**L'articolo 6** rimette alle autorità di vigilanza di settore il compito di effettuare controlli sugli intermediari al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme introdotte dal presente regolamento.

Infine **l'articolo 7** individua la disciplina transitoria in modo tale che, da una parte, si consenta l'immediata operatività delle novità introdotte, e, dall'altra, si dia modo agli intermediari di disporre di tempi certi per l'implementazione delle necessarie procedure di rilevazione e gestione dei rapporti dormienti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



663  
VARLETTI

# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3076/07

Roma, add. 3 MARZO 2007

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO**

Schema di regolamento per la disciplina del fondo per le vittime di frodi finanziarie ex articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 262 (legge finanziaria).

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. **1633/2006** emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Gab. dell'On. Ministro  
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
*Ufficio Legislativo - Economia*  
- 4 MAR. 2007  
Prot. n. 6336



## CONSIGLIO DI STATO

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 2 aprile 2007*

N. della Sezione: 1633/2006

### **OGGETTO:**

Ministero dell'Economia e finanze –  
Schema di regolamento per la  
disciplina del fondo per le vittime di  
frodi finanziarie ex articolo 1, comma  
343, della legge 23 dicembre del 2005,  
n. 262 (legge finanziaria).

### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con  
nota prot. n. 443/VARIEM/4208 del  
23 marzo 2007, con la quale il  
Ministero dell'Economia e delle  
finanze – Dipartimento del tesoro –  
chiede il parere del Consiglio di

Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe  
Roxas;

### **PREMESSO:**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria per l'anno 2006) ha  
previsto, all'articolo 1, comma 343, la costituzione di un fondo "*per  
indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono*

*rimasti vittime di frodi finanziarie e hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito”.*

Il successivo comma 344 dispone che ai benefici del fondo sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

Infine, il comma 345 prevede che il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto del 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e che, con lo stesso regolamento, sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

In relazione a detta autorizzazione, l'amministrazione aveva predisposto uno schema di regolamento esaminato da questa Sezione nell'Adunanza del 1°11 aprile 2006.

In tale occasione, la Sezione aveva rilevato come la disciplina proposta destava talune rilevanti perplessità, particolarmente in ordine alla definizione del periodo di “*dormienza*” dei rapporti – dalla conclusione del quale far scaturire l'obbligo di devoluzione dei beni al fondo – ed alla prevista incidenza di tale trasferimento sui diritti del cliente.

Al riguardo venivano perciò richiesti chiarimenti e l'acquisizione, sul testo proposto, dei pareri del Ministero della giustizia e di quello delle Attività produttive.

Tenendo conto dei suddetti rilievi e dopo l'acquisizione dei pareri dei suindicati Ministeri, l'amministrazione ha sostituito il testo precedentemente formulato con un nuovo schema di regolamento che viene sottoposto all'esame del Consiglio.

Ribadisce la relazione ministeriale che la predisposizione dello schema provvedimentale implica la soluzione di numerosi problemi interpretativi



derivanti sia dalla imprecisa e laconica formulazione legislativa che dalla assoluta novità, per il nostro ordinamento, della disciplina proposta.


Per tale ragione l'elaborazione dello schema in esame ha richiesto una ampia attività istruttoria, che si è avvalsa anche dei contributi delle principali associazioni di categoria dei settori bancario, finanziario ed assicurativo e dei relativi organi di vigilanza, nonché dell'analisi della corrispondente normativa vigente nei principali paesi europei, in particolare in Spagna, Francia ed Irlanda.

La schema si compone di sette articoli, rispettivamente dedicati:

- l'art. 1, alla definizione dei soggetti e dei rapporti considerati "dormienti" cui è applicabile la disciplina e all'identificazione del Fondo oggetto dell'alimentazione;
- l'art. 2, alla precisazione dei soggetti contrattuali che rientrano nel campo d'applicazione della disciplina;
- l'art. 3, alla definizione degli obblighi dell'intermediario;
- l'art. 4, alla specificazione delle modalità e dei termini per la devoluzione al Fondo dei beni, prevedendo per gli strumenti finanziari la liquidazione da parte del Fondo mediante procedure ad evidenza pubblica;
- l'art. 5, alla istituzione dell'apposita Commissione per la gestione del Fondo;
- l'art. 6, alla vigilanza e ai controlli;
- l'art. 7, alla disciplina transitoria per l'afflusso al Fondo delle somme e valori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, sono già maturate le condizioni per la relativa acquisizione.

#### CONSIDERATO:

In ordine al potere regolamentare esercitato nella fattispecie, la Sezione prende atto delle ragioni di urgenza che hanno indotto l'Amministrazione a



predisporre un primo regolamento per la disciplina degli aspetti necessari per la costituzione e alimentazione del fondo, rinviando a un successivo regolamento la disciplina delle modalità dell'intervento del Fondo medesimo.

Al riguardo, rileva la Sezione che l'art. 5, comma 2, dello schema prevede che su tali regolamenti venga acquisito il parere della commissione, istituita nello stesso articolo, cui è affidata la gestione del Fondo.

Fermo il rinvio all'ulteriore disciplina regolamentare per la concreta attivazione del Fondo, la procedimentalizzazione di tale parere appare ultronea, potendo essere acquisito informalmente, ove ritenuto necessario, il parere dall'organo collegiale chiamato ad attuarne i precetti e, pertanto, la previsione al riguardo accolta dalla norma deve essere espunta.

Quanto alla struttura della disciplina, l'articolo 1 indica analiticamente i soggetti "intermediari" chiamati ad assolvere gli obblighi previsti, con elencazione, che, allo stato, appare esaustiva in relazione ai supporti contrattuali specificati nel successivo articolo 2.

Questi ultimi riguardano i depositi di denaro, i depositi di strumenti finanziari e i contratti di assicurazione che prevedano l'impegno dell'assicuratore al pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prefissata.

Tenuto conto dell'ampia formulazione della norma primaria, può convenirsi con l'inclusione nella disciplina dei depositi "dormienti" anche aventi ad oggetto titoli ed altri strumenti finanziari, e dei contratti assicurativi indicati, data l'identica "ratio" che giustifica la regolamentazione dei rapporti aventi ad oggetto denaro.

Può altresì convenirsi, sulla base della ponderazione costi-benefici, sull'esclusione dei rapporti di valore minimo (100 euro) recata dal comma 2 dell'articolo 2 dello schema.

In ordine alla definizione di rapporto dormiente, in relazione al quale la norma primaria fa riferimento alla prassi vigente nel sistema bancario, lo schema definisce tali i rapporti sopraindicati per i quali non sia stata effettuata

alcuna operazione o movimentazione ad opera del titolare (o di terzi da questo delegati) per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla libera disponibilità delle somme, strumenti finanziari o beni depositati. }

Il termine previsto, adottato anche da legislazioni di altri Stati Europei – come rileva l'amministrazione – può ritenersi congruo, in relazione allo sviluppo procedurale disciplinato ai fini dell'acquisizione al Fondo e al fine di conferire certezza ai rapporti tra cliente e intermediario.

Va da sé che, in funzione della trasparenza dei rapporti della specie, la prevista disciplina entrerà a far parte delle informazioni dovute dall'intermediario all'atto dell'accensione del rapporto con il cliente.

Al verificarsi del compimento del periodo di dormienza, in relazione al quale risultano irrilevanti le eventuali movimentazioni del rapporto cui è contrattualmente tenuto l'intermediario pur in caso di inattività del cliente (accredito di interessi, incasso di dividendi, attività di rendicontazione etc.), è compito dell'intermediario medesimo adempiere, nei confronti del cliente, agli obblighi disciplinati nell'art. 4 dello schema.

Tali obblighi consistono nell'invio al titolare del rapporto, all'ultimo indirizzo conosciuto, di una raccomandata con avviso di ricevimento con l'invito a impartire disposizioni entro 180 giorni dalla ricezione, in difetto di che il rapporto viene estinto e le somme e valori devoluti al Fondo, impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

In sintesi, lo schema prevede che la mancata risposta da parte del titolare riverberi i suoi effetti esclusivamente sul rapporto contrattuale con l'intermediario, restando impregiudicata la possibilità per il titolare medesimo di esercitare i propri diritti nei confronti del Fondo fino alla maturazione delle ordinarie cause di estinzione civilistiche, a far data dalla comunicazione di chiusura del rapporto.

La disciplina appare coerente con le osservazioni a suo tempo formulate da questa Sezione e dal Ministero della giustizia; può tuttavia osservarsi che, a fronte della previsione formulata nello schema di una risposta specifica da parte

del titolare, quest'ultimo potrebbe, nel previsto termine di 180 giorni, esercitare atti concludenti circa la sua volontà di non estinguere il rapporto (quale, ad esempio, l'emissione di un assegno).

In tal caso, e tenuto conto dei termini recati dall'art. 4 dello schema per i successivi adempimenti dell'intermediario per la devoluzione al Fondo, sembra opportuno prevedere tale evenienza nell'art. 3, ad evitare possibili contenziosi.

Ciò anche in relazione alla circostanza che la prevista pubblicazione informativa - sul sito del Ministero e su un quotidiano a diffusione nazionale (art. 4, comma 2, dello schema) - interverrà successivamente all'estinzione del rapporto.

Il successivo art. 5 dello schema prevede la emanazione, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto in esame, degli appositi regolamenti per la attivazione del fondo, nei quali troveranno specificazione le normative per la concreta gestione, e nelle quali dovrà trovare collocazione la disciplina generale per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica prevista, ad opera del Fondo, per la liquidazione di strumenti finanziari e di altri beni diversi dal denaro.

Infine, in relazione agli adempimenti tecnici necessari agli intermediari per l'avvio del sistema, appare ragionevole la specifica tempistica stabilita, in via transitoria, all'art. 7 dello schema con riferimento ai rapporti per i quali è già maturato il decennio di inattività alla data di entrata in vigore del regolamento.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario dell'Adunanza  
(Maria Barbagallo)



Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Luigi Cossu)

